

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE

COMMISSARIO STRAORDINARIO DELL'AZIENDA PER LA TUTELA

DELLA SALUTE - ATS

PREMESSO CHE

- La Giunta Regionale, con propria deliberazione n. xx/x del xx/xx/2019, ha nominato il Dr. quale Commissario Straordinario dell'Azienda per la tutela della salute (ATS), secondo quanto disposto dall'art. 2, comma 2 del D. Lgs 171/2016.
- Il Dr. è inserito nell'elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 1 del D.Lgs n. 171/2016, come pubblicato sul sito del Ministero della Salute alla data di sottoscrizione del presente contratto.
- Il Dr., con nota acquisita agli atti in data ha formalmente accettato la nomina ed ha prodotto formale dichiarazione attestante di non trovarsi in alcuna delle situazioni ostative e di incompatibilità con la nomina previste dalla vigente normativa.

Tutto ciò premesso, che si considera parte integrante e sostanziale della presente convenzione,

tra i Signori

Dr. nato a (Prov.) il domiciliato per la carica in Cagliari Via Roma, 223, presso l'Assessorato Regionale dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, il quale interviene e agisce in rappresentanza

della Regione Autonoma della Sardegna – d'ora in poi denominata "Regione", (Codice fiscale n. 80002870923), in ragione della sua qualità di Direttore Generale della Sanità dell'Assessorato regionale dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale

e

Dr.nato a (Prov. ...) il e residente in, Via n. ...
(Codice Fiscale)

Si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

La Regione Autonoma della Sardegna conferisce l'incarico di Commissario Straordinario dell'Azienda per la tutela della salute (ATS), al Dr.

L'incarico è conferito ai sensi dell'art. 2, comma 2 del D. Lgs 171/2016 e decorre dalla data del 1° agosto 2019.

Art. 2

Il Dr. si impegna a svolgere, con impegno esclusivo a favore dell'Azienda, le funzioni di Commissario straordinario così come stabilito dall'art 2 e seguenti del D.Lgs. 171/2016, dal D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i., dalla L.R. n. 10/2006 e s.m.i., nonché dalla Delibera n. xx/xx del xx/xx/2019. In particolare si impegna ad esercitare tutti i poteri di organizzazione e gestione indispensabili per la continuità e funzionalità dell'Azienda ed in ogni caso ogni altra funzione connessa all'attività di gestione dell'Azienda, disciplinati da norme, leggi, regolamenti ed atti di programmazione nazionale, regionale e dell'azienda medesima, quale parte di un sistema unitario ed integrato dei servizi presenti sul territorio regionale.

Art. 3

Il Commissario straordinario si impegna ad ispirare la propria azione ai principi generali stabiliti dal quadro normativo nazionale e regionale. Egli risponde alla Giunta regionale della corretta ed economica gestione delle risorse attribuite ed introitate nonché dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione amministrativa. Il Dr., fermo restando il rispetto delle norme di cui alla legge n. 241/90 e s.m.i. e al D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., è tenuto a mantenere il segreto e non può dare informazioni o comunicazioni relative a provvedimenti e operazioni di qualsiasi natura o a notizie delle quali sia venuto a conoscenza a causa del suo ufficio, quando da ciò possa derivare danno per l'Azienda o per la Regione, ovvero un danno o un ingiusto vantaggio a terzi.

Art. 4

Al Commissario straordinario dell'Azienda per la tutela della salute (ATS) per lo svolgimento delle funzioni di cui al presente contratto, in analogia a quanto previsto dall'art. 10 comma 3 della L.R. 10/2006 e s.m.i. e dalla deliberazione della Giunta regionale n. xx/xx del xx.xx.2019, sarà corrisposta un'indennità omnicomprensiva pari a quella percepita dal Direttore generale dell'Azienda per la tutela della salute (ATS), come definita dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 51/1 del 23.09.2016. Al medesimo Commissario viceversa non spetta l'ulteriore quota prevista dall'articolo 17 comma 2 della LR 17/2016, riferita alla retribuzione di risultato.

Il compenso di cui al precedente comma è comprensivo delle spese sostenute per gli spostamenti dal luogo di residenza o di dimora alla sede

dell'Azienda ed è corrisposto in 2 quote mensili posticipate.

Spetta altresì il rimborso delle spese di viaggio, vitto ed alloggio, documentate ed effettivamente sostenute nello svolgimento fuori sede delle attività inerenti le funzioni, nei limiti e secondo le modalità stabilite per i dirigenti generali dello Stato.

Art. 5

Salvo quanto previsto al successivo art. 6, l'incarico ha durata di sessanta giorni a decorrere dalla data del 1° luglio 2019.

In caso di dimissioni anticipate, è fatto obbligo al Commissario straordinario di darne preavviso almeno 10 (dieci) giorni prima al Presidente della Giunta regionale a mezzo PEC.

Art. 6

Il contratto è risolto, con conseguente decadenza dall'incarico, nei seguenti casi:

- a) in caso di assenza o impedimento del Commissario straordinario che si protragga per oltre 15 (quindici) giorni;
- b) quando venga meno il rapporto fiduciario tra amministrazione regionale e Commissario straordinario;
- c) quando ricorrano gravi motivi o in caso di violazione di leggi o del principio di buon andamento e di imparzialità dell'amministrazione.

Nei casi di cui al primo comma, lettera b) e c), la Giunta regionale, previa formale contestazione dell'addebito all'interessato e successiva verifica in contraddittorio, risolve il contratto dichiarandone la decadenza.

Nulla è dovuto, a titolo di indennità di recesso, al Commissario straordinario nei casi di cessazione dall'incarico per decadenza, revoca, risoluzione del contratto, dimissioni.

Art. 7

In caso di instaurazione di un procedimento penale a carico del Commissario straordinario per fatti che siano direttamente connessi con l'esercizio delle sue funzioni e che non siano direttamente commessi in danno dell'ente, l'Azienda provvederà a rimborsare le spese dallo stesso sostenute per la difesa, esclusivamente quando detto procedimento si concluda con sentenza passata in giudicato di assoluzione con formula piena, ovvero di non luogo a procedere ovvero nei casi in cui è disposta l'archiviazione.

Il rinvio a giudizio del Commissario straordinario per fatti direttamente attinenti all'esercizio delle sue funzioni, esclusi quelli commessi in danno all'Azienda, non costituisce di per sé grave motivo ai fini della risoluzione del contratto.

Art. 8

Il presente contratto è stato redatto in osservanza delle disposizioni di legge vigenti. Le parti rinviando per quanto non disciplinato nel presente atto, alle disposizioni contenute negli artt. 2230 e ss. del Codice Civile e si impegnano altresì al puntuale adeguamento delle modifiche normative che verranno successivamente introdotte.

Art. 9

Il presente contratto, redatto in bollo, sarà registrato in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del DPR 131/1986.

Il Direttore generale della Sanità

Il Commissario Straordinario

Dr. XXXXXXXXXX

Dr. XXXXXXXXXXXX

APPROVAZIONE ESPRESSA

Il sottoscritto Dr. preso atto dei contenuti contrattuali, sopra indicati, li

approva espressamente e in particolare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341,
comma 2 del Codice Civile, approva le clausole di cui all'art. 6 del presente
contratto.

Il Commissario Straordinario

Cagliari, xx/xx/xxxx